

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASCIA e MARGHERITI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1987 (*)

Modifiche all'articolo 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968,
recante norme sull'allevamento di selvatici a scopo alimentare
e amatoriale

ONOREVOLI SENATORI. — Si ritiene opportuno procedere, con il disegno di legge in oggetto, alla modifica dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, in quanto la sua formulazione non fa la necessaria distinzione fra gli allevamenti di selvatici a scopo alimentare e allevamenti di selvatici a scopo di ripopolamento.

Una prima e necessaria considerazione da fare è la seguente: dalla legge-quadro sulla caccia emerge chiaramente che il legislatore, nel disciplinare gli allevamenti dei selvatici a scopo alimentare, non è stato sollecitato da motivazioni venatorie o paravenatorie. La riprova di ciò si riscontra nel fatto che gli allevamenti non sono inseriti tra gli ambiti territoriali a regime particolare previsti invece

all'articolo 6 della citata legge n. 968 del 1977, ambiti che attengono ad interventi nel settore della caccia. Essi sono invece disciplinati al titolo V della legge stessa, ove si tratta della «Gestione del territorio - Divieti», e sono regolamentati insieme agli allevamenti di fauna esotica, proprio a volerne sottolineare il completo distacco dalle problematiche connesse alla caccia in virtù della loro particolare finalizzazione. La necessità di fare chiarezza nasce anche dall'esame delle varie normative regionali di attuazione del citato articolo 19 della legge n. 968 del 1977; in numerosi casi infatti si può rilevare come si sia ingenerata notevole confusione nella definizione di allevamento a scopo alimentare e di allevamento a scopo di ripopolamento. Ciò può dimostrarsi,

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

in un prossimo futuro, pericoloso ai fini di una razionale gestione del patrimonio faunistico. Occorre infatti distinguere nettamente tra selvatici destinati al ripopolamento e selvatici destinati all'alimentazione. Si tratta di selvatici completamente diversi anche dal punto di vista genetico. Scopo dei centri di produzione di selvaggina ai fini del ripopolamento è quello di produrre animali con caratteristiche genetiche ed attitudinali tali da renderli idonei a sopravvivere nell'ambiente in cui saranno immessi e a conservare le caratteristiche del genotipo e fenotipo originario. Completamente diversa è invece la finalità degli allevamenti a scopo alimentare che, producendo animali da carne, operano, anche sotto il punto di vista genetico, per ottenere la maggior produzione di carne possibile, sicchè è facile comprendere il danno ecologico che ne deriverebbe immettendo questi secondi sul territorio libero.

Altro motivo che impone l'esigenza di fare chiarezza e tenere ben distinta la produzione di selvatici a scopo alimentare da quella effettuata per scopi di ripopolamento, è quello di non consentire agli operatori che producono selvatici da ripopolamento la facoltà di commercio della selvaggina morta al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia, questo perchè, date le ovvie difficoltà di controllo, si liberalizzerebbe così il commercio della selvaggina morta con una conseguente incentivazione del bracconaggio nei periodi

di caccia chiusa. Tale chiarimento inoltre potrà dare certezza agli allevatori di selvaggina a scopo alimentare, attività economica che, nell'attuale difficile momento che sta vivendo la nostra agricoltura in generale e la zootecnia in particolare, si dimostra idonea a colmare positivamente spazi rimasti vuoti e a porre le basi per la creazione di una zootecnia integrativa in grado certamente non di risolvere ma di dare un contributo per il recupero al processo economico produttivo di numerosi territori marginali e montani altrimenti destinati all'abbandono.

Il presente disegno di legge di modifica dell'articolo 19 della legge n. 968 del 1977 tende quindi, sostanzialmente, a definire l'allevamento di selvatici a scopo alimentare come attività zootecnica, e questo per mettere in grado le regioni di predisporre una regolamentazione di questa attività completamente svincolata dall'attività venatoria, e distinguere chiaramente questi allevamenti dagli ambiti territoriali previsti dalla legge n. 969 del 1977 solo in funzione dello sviluppo e della tutela del patrimonio faunistico vero e proprio. Si darà così certezza agli allevatori permettendo loro di accedere a finanziamenti statali e regionali, concretizzando così le finalità dell'articolo 19 della citata legge e ponendosi altresì le premesse per la diffusione di tali allevamenti sul territorio nazionale, al fine di contribuire al necessario recupero delle aree interne e marginali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Attività zootecniche e allevamenti a scopo alimentare o amatoriale*). - 1. Le regioni possono regolamentare ed autorizzare:

a) attività zootecniche di ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi ed anatidi a scopo alimentare;

b) allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi ed anatidi per ripopolamento;

c) allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.

2. I permessi e le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate».